



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Crotona
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

88900 Crotona (Kr) Via Miscello da Ripe n.5 – tel. 09626116 fax 0962902094
e mail: crotone@guardiacostiera.it – sito web: www.guardiacostiera.it/crotone

ORDINANZA N° 68 /2007

Il Capitano di Vascello(CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Crotona,

VISTA : la Legge 05.06.1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTA : la Legge 23.05.1980, n. 313;

VISTA : la Legge 04.06.1982, n. 438;

VISTO : il D.P.R. 08.11.1991, n. 435 "Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

VISTO : il Capitolo VI – Parte C – Regole 8 e 9 della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78) così come emendata nel 1991 e 1998;

VISTO: il Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (GRAIN CODE) adottato dell'IMO con risoluzione MSC 23(59) del 23.05.1991;

VISTO: il Decreto n. 1036/2006 del 09.10.2006 "Procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (GRAIN CODE)" così come modificato dal Decreto n. 125/2007 del 08.02.2007;

VISTI: i Decreti Legislativi nn. 271 e 272 in data 27.07.1991 relativi alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi su navi nazionali e dei lavoratori adibiti ad operazioni e servizi portuali a norma della Legge 31.12.1998, n. 485";

VISTO: la Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare gli Artt. 3 e 14 che attribuiscono la competenza in materia di sicurezza della navigazione all'Autorità Marittima;

VISTA: l' Ordinanza n. 12/96 datata 09.02.1996 della Capitaneria di Porto di Crotona che approva il "Regolamento per la caricazione, scaricazione e transito di granaglie alla rinfusa nel Porto di Crotona";

RITENUTO necessario ed opportuno, istituire procedure di verifica atte a consentire il preventivo controllo su tutte le navi che trasportano merci alla rinfusa

potenzialmente sottoposte a processi di fumigazione a mezzo gas tossici, allo scopo di prevenire, oltre ogni ragionevole dubbio, il rischio che la presenza di tali sostanze tossiche possa inficiare la sicurezza delle navi stesse e delle aree portuali in genere, nonché mediamente, la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati – a bordo ed in banchina – nelle operazioni di movimentazione del carico;

VISTI: gli artt. 16, 17 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.02.1952 N. 328 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

ART. 1 – E' approvato e reso esecutivo l'unito **"Regolamento per la caricaione, scaricazione e transito di granaglie alla rinfusa nei Porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone"**

ART. 2 – E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel regolamento predetto.
I contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti a norma degli Artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché del titolo IV del D. L.vo 27 luglio 1999, n. 272 e Art. 35 e seguenti del D. L.vo 27 luglio 1999, n. 271.

ART. 3 – La presente ordinanza, che entra in vigore dal 7° giorno successivo alla data di affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, abroga e sostituisce l'ordinanza n. 12/96 del 09.02.1996.-

CROTONE, 01.10.2007

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Arturo FARAONE





Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Crotone
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

**REGOLAMENTO PER LA CARICAZIONE, SCARICAZIONE E TRANSITO
DI GRANAGLIE ALLA RINFUSA NEI PORTI RICADENTI SOTTO LA
GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE**

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone, con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di caricazione e scaricazione delle stesse.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Amministrazione:** il Ministero dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- b) **Autorità Marittima:** gli organi periferici del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'Art. 17 del R.D. 30.03.1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione;
- c) **Organismo Tecnico:** uno degli organismi autorizzati ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 03.08.1998, n. 314, e successive modifiche ed integrazioni, che su apposita istanza, è espressamente autorizzato dall'amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui al presente Regolamento;
- d) **Raccomandatario Marittimo:** il soggetto di cui all'Art. 2 della L. 04.04.1977, n. 135;
- e) **Caricatore/Ricevitore o proprietario:** soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;
- f) **Grain Code** (International code for the safe carriage of grain in bulk): il Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato con risoluzione MSC 23(59);
- g) **Solas:** la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978, e successive modificazioni;
- h) **Granaglie alla rinfusa:** grano, granoturco, avena, segale, orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento è simile a quello del grano allo stato naturale;
- i) **Compartimento interamente riempito:** indica ogni compartimento in cui, dopo il caricamento e lo stivaggio il livello delle granaglie sia il più alto possibile rispetto al boccaporto e che a stiva chiusa non consente scorrimento del carico;

- f) **Compartimento parzialmente riempito:** indica ogni compartimento in cui vi sono caricate granaglie alla rinfusa il cui livello, rispetto al boccaporto, non sia il più alto possibile e che a stiva chiusa potrebbe verificarsi lo scorrimento del carico tale da richiedere l'adozione di misure particolari per limitare tale effetto;
- g) **Fattore di stivaggio:** il rapporto tra il peso espresso in tonnellate e il volume espresso in metri cubi riferito, ai fini del calcolo dell'angolo di inclinazione delle granaglie a causa dello spostamento delle stesse;
- h) **Angolo di riposo:** l'angolo misurato alla base delle granaglie a seguito della caricazione e loro naturale declivio;
- i) **Piattaforma:** strato di tavole, o di altro materiale equivalente, di spessore non inferiore a 25 mm, spaziate non oltre 100 mm e collegate tra loro mediante traverse inchiodate e distanziate non oltre 1200 mm in modo da costituire una struttura continua. In luogo del suddetto tavolato possono essere sistemate separazioni di juta o cerate o stuoie di adeguata robustezza ed in buono stato di conservazione e sistemate con lembi sovrapposti per almeno 250 mm;
- l) **Processo di fumigazione:** processo mediante utilizzo di sostanze chimiche per la conservazione delle granaglie.

CAPITOLO II

NAVI SOGGETTE ALLA CONVENZIONE

ARTICOLO 3 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE GRANAGLIE

Le navi che intendono caricare, scaricare o che abbiano in transito granaglie alla rinfusa, devono rispondere alle prescrizioni del "Grain Code" adottato con risoluzione MSC 23(59) del 23.05.1991. Nella fattispecie, le navi che approdano nei Porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone devono essere munite di "Documento di Autorizzazione al trasporto di granaglie" di cui al punto A.3.1 del "Grain Code".

Per le navi di bandiera italiana, il "Documento di Autorizzazione al trasporto di granaglie" è rilasciato, secondo il modello riportato in allegato 1, dal Capo del Compartimento Marittimo nelle cui matricole è iscritta la nave, ai sensi dell' Art. 4 del Decreto 1036/2006 del 09.10.2006 così come modificato dal Decreto 125/2007 del 08.02.2007.

ARTICOLO 4 – TRASPORTO DELLE GRANAGLIE

Il Comandante della nave che approda nei porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone per caricare, scaricare e/o che abbia in transito granaglie alla rinfusa, che sia in possesso del Documento di Autorizzazione di cui al precedente art. 3, dovrà attenersi, nello stivaggio, a quanto indicato nel "Manuale di caricazione delle granaglie" che dovrà essere vidimato per approvazione dall'organismo tecnico per la rispondenza dello stesso ai punti A.6 ed A.7 del "Grain Code" ed, in particolare alle informazioni di cui al punto A.6.3 dello stesso codice. Lo stesso Manuale nonché il calcolo di stabilità della nave riferite alle condizioni di partenza dal porto di Crotone, dovranno essere tenuti a disposizione della Capitaneria di Porto di Crotone per eventuali e ulteriori controlli.

ARTICOLO 5 – ESENZIONI

1. L'Amministrazione di bandiera o un governo contraente in nome e per conto dell'amministrazione stessa, nel caso in cui la natura riparata e le condizioni del viaggio siano tali da rendere l'applicazione di determinate prescrizioni del Grain Code non ragionevoli ne necessarie, può esentare singole navi o categorie di navi.

2. Per le navi di bandiera italiana, l'esenzione è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo nelle cui matricole è iscritta la nave, a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione e previo parere favorevole dell'organismo tecnico della nave, mediante il rilascio del "Certificato di Esenzione" secondo il modello in Allegato 2, A tal fine l'Armatore dovrà presentare apposita istanza in bollo al competente Capo del Compartimento marittimo, che provvederà a trasmetterne copia della stessa all'Amministrazione, ai fini dell'autorizzazione al rilascio del "Certificato di Esenzione".

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE OCCASIONALE

1. La nave che approda nei porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone priva del Documento di Autorizzazione di cui al precedente art. 3, per caricare, scaricare o trasportare granaglie alla rinfusa dovrà essere in possesso di un' Autorizzazione occasionale rilasciata dall'Amministrazione di bandiera, o da un Governo contraente, in nome e per conto dell'Amministrazione stessa, attestante che la nave soddisfa le prescrizioni del Grain Code nelle condizioni di carico proposte.

2. Per le navi di bandiera italiana la predetta autorizzazione occasionale è rilasciata da questa Autorità Marittima, secondo il modello in Allegato 3. A tal fine, l'armatore della nave italiana dovrà presentare apposita istanza in bollo cui dovrà essere allegata un calcolo di stabilità, in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza dal porto di Crotone e di arrivo nel porto o nei porti di destinazione delle granaglie, sottoscritto dal Comandante della nave ed approvato dall'organismo tecnico.

3. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla previa verifica da parte dell'organismo tecnico al quale, il Comandante della nave è tenuto a consegnare il calcolo di stabilità nonché, se richiesta, la documentazione tecnica ritenuta necessaria. La caricazione delle granaglie potrà iniziare dopo il rilascio della predetta Autorizzazione.

4. Le condizioni di stabilità della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dal Grain Code.

ARTICOLO 7 – INFORMAZIONI

1. Il Comandante di una nave che approda nei porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone, per caricare, scaricare e/o che abbia in transito granaglie alla rinfusa, deve indicare nella "Nota di Informazioni" gli estremi delle certificazioni di cui ai precedenti articoli.

2. Prima della caricazione, dovranno essere fornite al Comandante della nave, per iscritto, adeguate informazioni concernenti:

- natura del carico;
- massa lorda totale;
- fattore di stivaggio delle granaglie;
- angolo di riposo;
- eventuali istruzioni per il trasporto in sicurezza.

3. Il Comandante della nave, anche per il tramite del Raccomandatario Marittimo, deve comunicare all'Autorità portuale di Gioia Tauro, almeno 24 ore prima dell'arrivo, l'eventuale processo di fumigazione, specificando quale prodotto sia stato usato, le procedure per la fumigazione, nonché il rispetto delle norme che regolano nel porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti e dei relativi dispositivi impiegati. Prima di procedere alla caricazione, il Comandante della nave deve comunicare il precedente carico contenuto nelle stive.

ARTICOLO 8 – MISURE DI SICUREZZA

Alle navi che approdano nei porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone, per caricare o scaricare granaglie alla rinfusa, si applicano le seguenti misure di sicurezza durante le operazioni di caricazione/scaricazione:

- a) il Comandante della nave prima di procedere alla caricazione deve curare che le stive siano pulite e asciutte;
- b) il Comandante della nave dovrà concordare con il caricatore/ricevitore le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni meteorologiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;
- c) il Comandante della nave dovrà operare in modo tale che la nave conservi, in ogni momento condizioni di stabilità non inferiori a quelle stabilite dal Grain Code;
- d) il carico deve essere stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 del Grain Code e del "Manuale di caricazione delle granaglie" in possesso del Comandante della nave;
- e) al termine della scaricazione, il Comandante della nave deve curare che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano adeguatamente pulite ed ispezionate.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI DI STABILITA'

1. Il Comandante della nave deve tenere a disposizione di questa Autorità Marittima il calcolo di stabilità della nave riferito alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione.

2. Le condizioni di stabilità della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni del Grain Code.

3. Questa Autorità Marittima, se lo riterrà necessario, potrà avvalersi di un organismo tecnico per la verifica dei suddetti calcoli di stabilità.

CAPITOLO III NAVI NON SOGGETTE ALLA CONVENZIONE

ARTICOLO 10 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le navi non soggette alla convenzione SOLAS 74 così come emendata che non siano in possesso del "Documento di Autorizzazione" di cui al precedente art. 3 che approdano nei porti ricadenti sotto la giurisdizione di questa Autorità Marittima possono caricare, scaricare e/o avere in transito granaglie alla rinfusa alle condizioni indicate negli articoli successivi così come previsto al punto A.8 del Grain Code.

ARTICOLO 11 – STIVAGGIO DELLE GRANAGLIE

Le navi che non hanno il "Documento di Autorizzazione" di cui al precedente art. 3, possono caricare granaglie. Durante le fasi di caricazione dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie e ragionevoli per impedire lo slittamento del carico così come previsto dal punto A.9 del Grain Code ed in particolare:

- la quantità totale delle granaglie non potrà essere superiore a 1/3 del DW (deadweight) della nave;
- durante tutto il viaggio che la nave intende intraprendere, il valore dell'altezza metacentrica, dopo le correzioni dovute agli specchi liberi dei liquidi contenuti nelle cisterne, dovrà essere quello stabilito dal punto A.9.5 del Grain Code;
- il Comandante, dovrà dimostrare che la nave, nelle condizioni di carico proposte, soddisfa tutte le prescrizioni del Grain Code.

ARTICOLO 12 – CARICAZIONE COMPLETA DELLE STIVE

In tutti i compartimenti interamenti riempiti dovranno essere predisposte delle divisioni centrali, per tutta la lunghezza del compartimento, dalla parte inferiore del ponte o del boccaporto fino ad una distanza, al disotto della linea del ponte, minimo di 1/8 della profondità massima del compartimento, e comunque non inferiore a 240 mm. Al termine della caricazione tutti i compartimenti dovranno essere chiusi e messi in sicurezza.

ARTICOLO 13 – CARICAZIONE PARZIALE DELLE STIVE

Una stiva può essere caricata parzialmente secondo una delle seguenti sistemazioni:

- a) la superficie libera delle granaglie dovrà essere livellata in modo da risultare orizzontale. Tale superficie deve essere ricoperta da uno strato di saccheria, o altro carico adatto, sostenuto da apposita piattaforma. Lo strato della saccheria non dovrà essere inferiore ad 1/16 dell'altezza del carico e comunque non inferiore a 120 mm. In luogo dello strato di saccheria, potrà essere sistemata una piattaforma, poggiata su tela di separazione, opportunamente rizzata e trincata adeguatamente con tiranti collegati alle costole in maniera da esercitare la stessa pressione come se fosse caricato lo strato di saccheria di cui sopra. I teli di separazione dovranno essere a lembi sovrapposti e ricoprire completamente la superficie delle granaglie anche in corrispondenza delle costole.
- b) la stiva può essere divisa in due parti mediante paratia trasversale, una sola delle quali viene usata per il trasporto delle granaglie in maniera da essere riempita completamente. La paratia di divisione può essere in legname, o materiale equivalente, di robustezza adeguata per resistere alla spinta delle granaglie, oppure formata da saccheria. In quest'ultimo caso la paratia, potrà esser formata da un numero sufficiente di sacchi, disposti per chiglia; la base deve essere formata da almeno quattro file di sacchi poggiati direttamente sul fondo della stiva. Le estremità laterali e superiori dovranno risultare ben incastrate nelle costole e nei bagli in modo da risultare sufficientemente stabile da resistere alla spinta delle granaglie anche durante il beccheggio.

ARTICOLO 14 – CARICAZIONE DELLE GRANAGLIE NEGLI INTERPONTI ED IN SOVRASTRUTTURE

La caricazione di granaglie alla rinfusa in sovrastrutture, nell'interponte di una nave a due ponti o nell'interponte di una nave a più di due ponti deve essere fatto seguendo le norme previste dai precedenti articoli in osservanza alle prescrizioni del più volte citato Grain Code.

ARTICOLO 15 – PIANI DI CARICO

Il Comandante della nave che intende caricare granaglie alla rinfusa deve presentare a questa Autorità Marittima apposito piano di carico approvato dall'organismo tecnico, dal quale risultino chiaramente i seguenti dati:

- Locali destinati al carico e capacità di esso;
- Volume dei cofani dei boccaporti;
- Quantità, qualità e peso specifico della granaglie che intende trasportare;
- Distribuzione del carico e particolarità della sistemazione;
- Cisterne e depositi per liquidi: capacità totale e quantità di liquidi esistenti a bordo;
- Consumo giornaliero di combustibile e acqua;
- Viaggio da intraprendere e durata prevista.

CAPITOLO IV

ARTICOLO 16 – PROCEDURA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CARICAZIONE – NULLA OSTA SCARICAZIONE/TRANSITO GRANAGLIE ALLA RINFUSA

1. Il Comandante di una nave che approda nei porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone, per caricare, scaricare e/o che abbia in transito granaglie alla rinfusa, dovrà presentare apposita istanza, con un anticipo di almeno 48 ore, per il tramite del Raccomandatario Marittimo, con la quale chiede l'autorizzazione ad effettuare la caricazione, ovvero il Nulla Osta ad effettuare la scaricazione o a far transitare granaglie alla rinfusa. La predetta istanza, alla quale dovrà essere allegata copia del Documento di Autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero copia dell'Esenzione di cui all'art. 5 o dell'Autorizzazione occasionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dovrà contenere, inoltre, le seguenti informazioni:

- tipo e quantità del carico;
- eventuale processo di fumigazione, specificando il tipo e la caratteristica della sostanza usata, la metodologia di distribuzione della sostanza nel carico;
- eventuale Certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico del porto;
- identificazione del caricatore/ricevitore.

2. A cura del Comandante della nave, tramite il Raccomandatario Marittimo dovrà essere richiesta una verifica del Consulente Chimico del porto ai fini del rilascio del Certificato di non pericolosità, sia nel caso in cui vi sia stato processo di fumigazione, sia nel caso in cui non si abbia la documentata certezza che la merce trasportata non ha subito processo di fumigazione in nessuna fase del trasporto anche precedentemente all'imbarco.

3. Qualora si abbia la documentata certezza che non vi sia stato alcun processo di fumigazione in nessuna fase del trasporto, anche precedentemente all'imbarco, il Comandante della nave dovrà farne apposita menzione nell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le operazioni di caricazione, scaricazione non potranno avere inizio prima del rilascio di detto Certificato di non pericolosità che risulterà prodromico al rilascio della prevista Autorizzazione/Nulla Osta di cui al comma 1 del presente articolo, da parte di questa Autorità Marittima.

5. Il Comandante della nave che carichi granaglie alla rinfusa in uno dei porti ricadenti sotto la giurisdizione di questa Autorità Marittima, dovrà far pervenire, in uno alla "Dichiarazione Integrativa di partenza" una dichiarazione, dalla quale si evince che la nave è stata caricata in ottemperanza alle istruzioni sulla stabilità per il trasporto di granaglie alla rinfusa così come stabilito dal Grain Code.

ARTICOLO 17 - ACCESSO ALLE STIVE

1. L'accesso delle persone nelle stive che contengono granaglie alla rinfusa, deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272. ed in particolare il Comandante della nave, il caricatore/ricevitore interessato ed ogni altro soggetto destinatario di obblighi di tutela in relazione alle fattispecie contemplate nel presente Regolamento, dovranno adottare ogni misura ritenuta necessaria a salvaguardare la salute di tutte le persone ricadenti sotto la rispettiva responsabilità, anche se non direttamente annoverate nel presente provvedimento.

2. Per il perseguimento degli obbiettivi di cui sopra, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, il Comandante della nave dovrà far pervenire le informazioni necessarie anche al caricatore/ricevitore nonché agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni stesse (lavoratori portuali, tecnici esterni, etc....).

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Arturo FARAONE





REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N. _____

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI _____
LOCAL MARITIME AUTHORITY

DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GRANAGLIE ⁽¹⁾
DOCUMENT OF AUTHORIZATION TO LOAD GRAIN IN BULK ⁽¹⁾

Rilasciata ai sensi delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, Cap. VI Parte C e della Risoluzione MSC.23(59) "Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa", in nome del Governo della Repubblica Italiana.

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 - Chapter VI - Part C and Resolution MSC.23(59) "International code for the safe carriage of grain in bulk", relating thereto under the authority of the Government of the Republic of Italy.

Si certifica che la nave:

This is to certify that the ship:

Nome Name	Data di impostazione della chiglia (2) Date on which keel was laid (2)
Nominativo internazionale Distinctive number or letters	Numero IMO IMO number
Porto d'iscrizione Port of registry	Stazza lorda Gross tonnage

è conforme ai requisiti richiesti dalla Risoluzione IMO MSC.23(59) ed è autorizzata ad adottare le condizioni di carico comprese con le prescrizioni di IMO Resolution MSC.23(59) and it is authorized to adopt the loading conditions contained in the grain loading manual, approved by the authorized recognized organization _____ in data _____
stated in the grain loading manual, approved by the authorized recognized organization _____ on _____

Il comandante dovrà utilizzare le istruzioni e le sistemazioni riportate nei suoi documenti per la caricazione delle granaglie.

Master shall be guided by the instructions and arrangements set forth in his grain loading document.

Nel caso in cui si verificano condizioni diverse da quelle specificamente riportate nei suddetti documenti, il comandante deve verificare, mediante l'uso della tavola dei momenti inclinali ammissibili e degli altri dati contenuti al riguardo, che i requisiti relativi all'altezza metacentrica della nave, all'angolo di inclinazione ed alla stabilità dinamica residua, risultino soddisfatti trovandosi dentro i limiti stabiliti dalle menzionate norme.

In the event grain arrangements other than those specifically set forth in the aforementioned documents are contemplated, the Master is to satisfy himself by use of the Table of Allowable Heeling Moments, and other data contained therein, that the vessel's metacentric height, angle of heel and residual dynamic stability, fall within the limitations which are set forth in the aforementioned regulations.

I documenti per la caricazione delle granaglie devono essere disponibili a bordo ed esibiti, se richiesto, per le ispezioni delle autorità preposte nei porti di caricazione e scaricazione.

The grain loading documents are to be placed on board the vessel and, if so required, they shall be produced for inspection by appropriate authorities at port of loading and unloading.

La presente autorizzazione vale fino a quando le caratteristiche della nave e le condizioni di caricazione descritte nel manuale di caricazione delle granaglie non subiranno variazioni.

The present authorization remains in force until the ship's characteristics and the loading conditions showed in the grain loading manual will not change.

Rilasciato a _____
Issued at _____

Il _____
Date of issue _____

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

(1) La presente autorizzazione deve essere accompagnata dal manuale di caricazione delle granaglie.
(1) This authorization shall be accompanied to the grain loading manual.

(2) Data di impostazione della chiglia oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.

(2) Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.



REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N. _____

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI _____
LOCAL MARITIME AUTHORITY

Il Capo del compartimento marittimo di _____;
The head of the local maritime authority of _____;

VISTA la domanda in data _____ dell'armatore della nave _____,
Having regard to the application on _____ submitted by the owner of the ship
iscritta al n. _____, delle matricole/R.I. di _____, T.S.L. _____;
official n. _____ port of registry _____ G.T. _____;

VISTO l'art. 5 del decreto del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 9 ottobre 2006 recante procedure applicative del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to art. 5 of the decree of the Ministry of transport - Italian Coast Guard Headquarters dated 9 October 2006 related to the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il punto A.5 del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the A.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTA l'autorizzazione del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con Dp. n. _____ in data _____;
letter n. _____ on _____;

CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFY

che la nave _____,
that the ship _____,
è esentata in accordo con il punto A.5 del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa dall'applicazione delle prescrizioni _____ del predetto codice;
is exempted in accordance to the A.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk from the requirements _____ of the above mentioned code
per il viaggio _____ con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
for the voyage _____ with the observance of the following conditions:

subject to the following conditions _____;

Il presente certificato è valido fino al _____.
This certificate is valid until _____.

purché il documento di autorizzazione al trasporto di granaglie, al quale è allegato, rimanga valido.
subject to the authorization to load grain in bulk, to which this certificate is attached, remaining valid.

Rilasciato a _____
issued at _____

Il _____
Date of issue _____

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE



REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT

N. _____

AUTORITÀ MARITTIMA DI _____
LOCAL MARITIME AUTHORITY

L'autorità marittima di _____
The local maritime authority of _____

VISTA la domanda in data _____ dell'armatore della nave _____,
Having regard to the application dated _____ by the owner of the ship
iscritta al n. _____ delle matricole/R.I. di _____ T.S.L. _____;
official n. _____ port of registry _____ G.T. _____

VISTO l'art. 6 del decreto del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 9 ottobre 2006 recante procedure applicative del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to art. 6 of the decree of the Ministry of transport - Italian Coast Guard Headquarters dated 9 October 2006 related to the international code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il punto A.3.5 del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the A.3.5 of the international code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il calcolo di stabilità della nave approvato dall'organismo tecnico _____
Having regard to the calculation of stability of the ship approved by the authorized recognized organization
ai sensi dell'art. 6 comma 2, del citato decreto del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 9 ottobre 2006;
in accordance with art. 6, paragraph 2, of the decree of the Ministry of transport - Italian Coast Guard Headquarters dated 9 October 2006.

A U T O R I Z Z A
A U T H O R I Z E S

la nave _____,
the ship _____
a caricare granaglie adottando le condizioni di caricazione indicate nel calcolo di stabilità approvato, allegato alla presente autorizzazione.
to load grain subject the conditions listed in the approved calculations of stability, enclosed to this authorization.

La presente autorizzazione è valida per il solo viaggio _____
This document of authorization is valid for a single voyage
purché le condizioni di stabilità soddisfino in ogni momento del viaggio le prescrizioni previste dal Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa.
subject to the compliance, at any time of the intended voyage, of the conditions of stability to the provisions of the international code for the safe carriage of grain in bulk.

Rilasciato a _____
issued at _____

Il _____
Date of issue _____

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

ALLEGATO 4

Marca da
bollo
€. 14,62

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica e Difesa Portuale
88900 = CROTONE =

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO/NULLA OSTA ALLO SBARCO DI GRANAGLIE

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della M/N
_____ bandiera _____ G.T. _____ N° IMO
_____.

CHIEDE

l'Autorizzazione all'imbarco/Nulla Osta allo sbarco delle granaglie di seguito specificate caricate/da scaricare
nel Porto di _____ (_____):

STIVA	NOME PRODOTTO	QUANTITA'	CARICATORE/RICEVITORE

Allega:

1. Copia del Documento di Autorizzazione al trasporto di granaglie ovvero dell'Autorizzazione Occasionale o del Certificato di Esenzione in rispondenza alle Regole 8 e 9, Cap. VI Parte C, SOLAS 74/78;
2. Dichiarazione del Comandante;
3. Piano del Carico;
4. _____;
5. _____.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di rispettare tutte le prescrizioni concernenti le operazioni di carica/scarica di cui all'Ordinanza n. ____/____ in data ____/____/____ della Capitaneria di Porto di Crotone.-

CROTONE, _____

(timbro e firma)

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica e Difesa Portuale
88900 = CROTONE =

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE

Il sottoscritto _____ Comandante della M/N
_____ bandiera _____ G.T. _____
N° IMO _____, prevista arrivare nel Porto di Crotone per il giorno ____/____/____
alle ore _____, per caricare/scaricare/con in transito granaglie alla rinfusa, in osservanza alle
disposizioni impartite da Codesta Capitaneria di Porto con Ordinanza n. ____/____ in data
____/____/____, dichiara, quanto segue:

TIPO DI CARICO	QUANTITA'	FATTORE DI STIVAGGIO	ANGOLO DI RIPOSO	PROCESSO DI FUMIGAZIONE (*)	PORTO DI CARICAZIONE/SCARICAZIONE (**)	EVENTUALI ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO

Dichiara, inoltre, che:

1. Il carico è stato stivato/sarà stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 del Grain Code e del "Manuale di Caricazione delle Granaglie" e che le condizioni di stabilità, in qualsiasi momento, saranno non inferiori a quelle stabilite dal predetto codice;
2. Verranno concordate con il caricatore/ricevitore le misure da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche, qualora la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;
3. L'accesso delle persone nelle stive sarà effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 e che saranno date le necessarie informazioni anche al caricatore/ricevitore nonché agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni (lavoratori portuali, tecnici esterni, etc.).-

CROTONE, _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE
(timbro e firma)

(*) In caso affermativo dovrà essere specificata il tipo e le caratteristiche della sostanza usata nonché la metodologia di distribuzione;
(**) Porti in cui le granaglie sono state caricate o dove verranno scaricate.